REGOLAMENTO (CEE) N. 1523/71 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1971

relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del lino e della canapa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa [1], in particolare l'articolo 10,

considerando che, per garantire una buona gestione del mercato del lino e della canapa, è necessario che gli Stati membri informino la Commissione in merito al funzionamento delle varie misure previste nel regolamento (CEE) n. 1308/70; che, a tal fine, gli Stati membri devono comunicare regolarmente alla Commissione alcuni dati relativi alla situazione della produzione e del mercato, nonché alle correnti commerciali del lino e della canapa ; che, per permettere agli Stati membri di effettuare talune comunicazioni, bisogna prevedere l'obbligo, sia per i produttori che per i commercianti di fibre, di fornire alcune informazioni agli Stati membri ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per quanto concerne l'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1308/70, gli Stati membri comunicano alla Commissione :

1. durante il secondo mese successivo a quello in cui scade il termine per la presentazione della dichiarazione delle superfici su cui è stata eseguita la semina per ciascuna campagna, le superfici di lino destinato soprattutto alla produzione di semi e di canapa per le quali è stata presentata una dichiarazione delle superfici su cui è stata eseguita la semina ;

2. durante il secondo mese successivo a quello in cui scade il termine per la presentazione delle domande di aiuto da concedere per ciascuna campagna, le superfici di lino destinato principalmente alla produzione di fibre, di lino destinato principalmente alla produzione di semi e di canapa per le quali è stato chiesto l'aiuto ;

3. al più tardi il 31 marzo di ogni anno, il prospetto riassunto della campagna in corso nonché, all'occorrenza, delle campagne precedenti per le quali i dati definitivi non sono stati ancora comunicati per quanto concerne le superfici di lino destinato principalmente alla produzione di fibre, di lino destinato principalmente alla produzione di semi e di canapa per le quali rispettivamente :

   a) è stato riconosciuto il diritto all'aiuto ;

   b) non è stato ancora riconosciuto il diritto all'aiuto,

   c) l'aiuto è stato versato.

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi alla fine del terzo mese di ogni campagna :

a) per il lino destinato principalmente alla produzione di fibre, la resa media stimata per ettaro di paglie gregge, di fibre e di semi dell'ultima raccolta,

b) per il lino destinato principalmente alla produzione di semi, la resa media stimata per ettaro di semi dell'ultima raccolta,

c) per la canapa destinata alla fabbricazione di carta, la resa media stimata per ettaro di paglie gregge dell'ultima raccolta,

d) per la campagna destinata alla produzione di fibre, la resa media stimata per ettaro di paglie gregge, di fibre e di semi dell'ultima raccolta,

e) le quantità di paglie gregge di origine comunitaria di lino destinato principalmente alla produzione di fibre, in giacenza alla fine della campagna precedente.

Articolo 3

1. I produttori e i commercianti di fibre di lino o di canapa comunicano agli Stati membri i quantitativi di fibre d'origine comunitaria da essi detenuti alla fine di ogni mese.

[1] GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 15 di ogni mese, il prospetto riassuntivo di fibre d'origine comunitaria in giacenza alla fine del mese precedente.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi il 15 di ogni mese, per il mese precedente, i prezzi medi che possono essere constatati nella fase della produzione per le qualità di fibre di lino o di canapa di origine comunitaria più rappresentative del mercato e per i semi di lino d'origine comunitaria.

Articolo 5

In caso di applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1308/70 gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi il 15 di ogni mese le qualità di fibre :

— per cui è stato stipulato un contratto nel corso del mese precedente ;

— per cui un contratto è scaduto nel corso del mese precedente ;

— che formavano oggetto di contratti di ammasso alla fine del mese precedente.

Articolo 6

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non appena in loro possesso, tutte le informazioni utili per la valutazione della situazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1308/70.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI